

Istanza di grazia

OGGETTO: Istanza di grazia del calciatore Maida Domenico, nato il 24.06.1978, già tesserato S.S.D. VAZZANESE.

Si comunica che il Presidente della FIGC:

... omissis ...

non ha riscontrato elementi atti a determinare l'adozione del provvedimento di grazia.

OGGETTO: Istanza di grazia del calciatore Procopio Antonio, nato il 29.07.1987, matr. N. 4.186.432, tesserato A.C. REAL BOTRO.

Si comunica che il Presidente della FIGC:

... omissis ...

non ha riscontrato elementi atti a determinare l'adozione del provvedimento di grazia.

Allegati

Si pubblicano, in allegato, i seguenti Comunicati Ufficiali della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A inerente la nomina del Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C..

COMUNICATO UFFICIALE N. 62/A inerente l'integrazione degli organi di Giustizia Sportiva.

COMUNICATO UFFICIALE N. 63/A inerente l'art. 32 comma 12 del C.G.S..

COMUNICATO UFFICIALE N. 64/A inerente il visto di conformità all'art. 11 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si pubblicano, in allegato, le seguenti Circolari della L.N.D.:

CIRCOLARE N. 10 avente per oggetto: "Provvedimenti legislativi statali interessanti l'organizzazione sportiva"

CIRCOLARE N. 11 avente per oggetto: "Commissione Europea – invito a presentare proposte in ordine all'azione preparatoria nel settore sport – Progetti transnazionali in materia di lotta al doping, promozione dell'inclusione sociale attraverso lo sport, promozione del volontariato nello sport. – Scadenza Bando 31 agosto 2010"

CIRCOLARE N. 12 avente per oggetto: "Registro Nazionale Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche"

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore		Nato	Società	Rilascio	Scadenza
CARTISANO	ADOLFO	12.08.1995	ASD BOVALINESE	18.08.2010	18.11.2010
GIUNTA	DOMENICO	25.11.1994	ASD REGGIOSUD 2004	24.08.2010	17.08.2011

TESSERAMENTO DILETTANTI: OBBLIGO CODICI FISCALI.

Si comunica alle società che la Lega Nazionale Dilettanti ha reso obbligatorio dalla corrente stagione sportiva l'indicazione del codice fiscale di ogni calciatore tesserato.

Si invita pertanto a verificare l'esatta corrispondenza del codice fiscale attraverso l'area dedicata all'attività agonistica dal portale web: www.lnd.it (è possibile accedervi con la propria password che, se smarrita, può essere richiesta agli Uffici del Comitato Regionale) e provvedere al costante aggiornamento dello stesso.

COPPA ITALIA

Segreteria

POSTICIPO ORARIO INIZIO GARE

Si informa che le gare in programma domenica 29 agosto 2010 e domenica 5 settembre 2010, avranno inizio alle **ore 16.30**.

ESCLUSIONE MANIFESTAZIONE SOCIETA' A.S. BELVEDERE (1° Girone)

Preso atto della Delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata nel presente Comunicato Ufficiale, inerente l'esclusione dalla Coppa Italia della società A.S. BELVEDERE e visto il regolamento della manifestazione pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 18.08.2010, si comunica che le società che avrebbero dovuto incontrare la società A.S. BELVEDERE, osserveranno un turno di riposo e le gare eventualmente disputate o da disputare non avranno valore ai fini della classifica.

ESCLUSIONE MANIFESTAZIONE SOCIETA' U.S. CASTROVILLARI CALCIO (3° Girone)

Preso atto della Delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata nel presente Comunicato Ufficiale, inerente l'esclusione dalla Coppa Italia della società U.S. CASTROVILLARI CALCIO e visto il regolamento della manifestazione pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 18.08.2010, si comunica che le società che avrebbero dovuto incontrare la società U.S. CASTROVILLARI CALCIO, osserveranno un turno di riposo e le gare eventualmente disputate o da disputare non avranno valore ai fini della classifica.

DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. ISOLAB BOCALE 1983 (12° Girone)

Si comunica alle società interessate che la società A.S.D. ISOLAB BOCALE 1983, disputerà le proprie gare interne sul campo comunale di REGGIO CALABRIA/BOCALE, sito in Via Campoli.

Pertanto la gara ISOLAB BOCALE 1983 – CATONA CALCIO del 29.08.2010, ore 16.30, si disputerà sul suddetto campo.

VARIAZIONE DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S. ROCCELLA (8° Girone)

Si comunica alle società interessate che a seguito della momentanea indisponibilità del proprio campo, giusta comunicazione, la società A.S. ROCCELLA, disputerà le proprie gare interne sul campo comunale "G. Lombardo" di MARINA DI GIOIOSA IONICA, sito in Via Gornicella – Torre Vecchia.Campoli.

Pertanto la gara ROCCELLA– SIDERNO 1911 del 29.08.2010, ore 16.30, si disputerà sul suddetto campo.

Modifiche al programma gare

Gara TIRIOLO MARTELLETTO 2000 – CITTA AMANTEA 1927 del 29.08.2010 (ore 16.30)

La gara a margine, a seguito della momentanea indisponibilità del proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale "A. Curto" di CATANZARO LIDO, sito in Via MNelito Porto Salvo.

Gara BOVALINESE – AFRICO del 29.08.2010 (ore 16.30)

La gara a margine, a ratica dagli accordi intercorsi tra le società interessate, viene posticipata alle ore 17.00.

4. RISULTATI GARE

Coppa Italia

GIRONE: 01

Data	Giorn.					
22/08/10	1/A	BELVEDERE	PRAIA	(Delibera G.S.T.)	0	3
22/08/10	1/A	COMPENSORIO ALTO TIRRENO	SCALEA 1912		0	4

GIRONE: 02

Data	Giorn.					
22/08/10	1/A	CETRARO	COMPR. MONTALTO UF F	(Delibera G.S.T.)	0	3
22/08/10	1/A	FUSCALDO	SAN MARCO A.S.D.		0	5

GIRONE: 03

Data	Giorn.					
22/08/10	1/A	CORIGLIANO CALCIO	CALCIO ACRI		0	1
22/08/10	1/A	LUZZESE CALCIO 99	CASTROVILLARI CALCIO	(Delibera G.S.T.)	3	0

GIRONE: 04

Data	Giorn.					
22/08/10	1/A	PRESILA VALLECUPO	S.S. RENDE		1	2
22/08/10	1/A	SAN LUCIDO	PAOLANA		3	0

GIRONE: 05

Data	Giorn.					
22/08/10	1/A	CITTA AMANTEA 1927	SERSALE		1	1
22/08/10	1/A	PROMOSPORT LAMEZIA TERME	TIRIOLO MARTELLETTO 2000		2	0

GIRONE: 06

Data	Giorn.					
22/08/10	1/A	SILANA 1947	CUTRO		0	1
22/08/10	1/A	TORRETTA	ISOLA CAPO RIZZUTO 1966		2	5

GIRONE: 07

Data	Giorn.					
22/08/10	1/A	MONTEPAONE CALCIO	SOVERATO V.		0	1
22/08/10	1/A	SPORTING CLUB DAVOLI	REAL SERSALE		1	1

GIRONE: 08

Data	Giorn.					
22/08/10	1/A	LOCRI A.C.	ROCCELLA		0	3
22/08/10	1/A	SIDERNO 1911	GUARDAVALLE A.S.D.		0	3

GIRONE: 09

Data	Giorn.					
22/08/10	1/A	MARINA DI GIOIOSA	NUOVA GIOIESE		0	0
22/08/10	1/A	TAURIANOVESE A.S.D.	NUOVA RIZZICONESE		0	0

GIRONE: 10

Data	Giorn.					
22/08/10	1/A	BAGNARESE	PALMESE		0	1
22/08/10	1/A	MAMERTRESILICESE	CALCIO CITTANOVESE		2	0

GIRONE: 11

Data	Giorn.					
22/08/10	1/A	AFRICO	SANLUCA		0	2
22/08/10	1/A	BRANCALEONE	BOVALINESE		2	1

GIRONE: 12

Data	Giorn.					
22/08/10	1/A	CATONA CALCIO	GALLICESE		2	0
22/08/10	1/A	REGGIOSUD 2004	ISOLAB BOCALE 1983		0	1

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 25.08.2010, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

COPPA ITALIA

DELIBERE

GARA DEL 22/ 8/ 10 BELVEDERE - PRAIA

Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della A.S. Belvedere;

visto l'art.53 delle NOIF e l'art.17 del C.G.S., nonché il comunicato ufficiale n. 12 del C.R.Calabria;

delibera

- 1) infliggere all'A.S. BELVEDERE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
- 2) escludere l'A.S. BELVEDERE dal prosieguo della manifestazione;
- 3) infliggere all'A.S. BELVEDERE l'ammenda di € 500,00.

GARA DEL 22/ 8/ 10 LUZZESE CALCIO 99 - CASTROVILLARI CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale letta la comunicazione in data 20.08.2010 con la quale la società Castrovillari Calcio comunicava la rinuncia alla disputa della gara di cui all'oggetto;

visto l'art.53 delle NOIF e l'art.17 del C.G.S., nonché il comunicato ufficiale n. 12 del C.R. Calabria;

delibera

- 1) infliggere all'U.S. CASTROVILLARI CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 3;
- 2) escludere l'U.S. CASTROVILLARI CALCIO dal prosieguo della manifestazione;
- 3) infliggere all'U.S. CASTROVILLARI CALCIO l'ammenda di € 500,00.

GARA DEL 22/ 8/ 10 CETRARO - COMPENSORIO MONTALTO UFF

Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali dai quali risulta che al 5° del primo tempo l'arbitro era costretto a sospendere l'incontro in quanto l'A.C. Cetraro era venuta a trovarsi con sei elementi (la suddetta squadra era scesa in campo con sette giocatori);

visti gli artt.73, punto 2) delle NOIF; 17, punto 1) e 18, comma b) del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere all'A.C. CETRARO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
- 2) infliggere all'A.C. CETRARO l'ammenda di € 200,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 22/8/2010

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 01/09/2010

VIOLA FRANCO (SCALEA 1912) per proteste durante la gara.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

AQUINO DAVIDE (MARINA DI GIOIOSA)
MUSTICA GIOVANNI (NUOVA RIZZICONESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BOVALINA CARMELO (CALCIO CITTANOVESE)
BOLOGNINO ANTONIO (LOCRI A.C.)
ANTONELLI ROBERTO (MAMERTRESILICESE)
NIRTA GIUSEPPE (SANLUCA)
FERRARO ANGELO (SCALEA 1912)

NON ESPULSI DAL CAMPO

I AMMONIZIONE

MAVIGLIA PAOLO (AFRICO) RODA STEFANO (AFRICO)
DENARO ANTONINO (BAGNARESE) BOTTIGLIERI GIANLUCA (BOVALINESE)
BOVA ROBERTO (BOVALINESE) MAMMOLITI DOMENICO (BOVALINESE)
FOTI GIUSEPPE (BRANCALEONE) GALLELLA SIMONE (BRANCALEONE)
IRITI ENRICO (BRANCALEONE) DELUCA CRISTIAN (CALCIO ACRÌ)
SPINELLI SILVIO (CALCIO ACRÌ) CAMINITI GIUSEPPE (CALCIO CITTANOVESE)
MAZZOTTA CARMELO (CALCIO CITTANOVESE) ZUCCO ANTONINO (CALCIO CITTANOVESE)
GAGLIARDI ROBERTO (CITTA AMANTEA 1927) PIAZZA MARCO (CITTA AMANTEA 1927)
CHIAPPETTA GIANFILIPPO (COMPRESORIO ALTO TIRRENO) DE PAOLA MICHELE (COMPRESORIO ALTO TIRRENO)
ZUCCARELLI CARLOSFEDERICO (COMPR. ALTO TIRRENO) STASI ALESSANDRO (CORIGLIANO CALCIO)
LAZZARO DOMENICO (CUTRO) MAIONE GIOVANNI (CUTRO)
COSCARELLI FRANCESCO (FUSCALDO) FORMOSA GIANLUCA FRANCE (FUSCALDO)
SANTORO GIOVANNI (FUSCALDO) ZICARELLI MICHELE (FUSCALDO)
TOSCANO MARCO (GALLICESE) CAPUTO ANTONIO (GUARDAVALLE A.S.D.)
CRIACO AGOSTINO (GUARDAVALLE A.S.D.) LANCIANO ANTONIO (GUARDAVALLE A.S.D.)
CANGERI GAETANO ADRIANO (ISOLAB BOCALE 1983) CELIBATO ALFONSO ALESSIO (ISOLAB BOCALE 1983)
PUTORTI DEMETRIO (ISOLAB BOCALE 1983) SAVIANO COSIMO (ISOLAB BOCALE 1983)
ROSSI GIANFRANCO (LOCRI A.C.) SGAMBELLURI ANTHONY (LOCRI A.C.)
CAMPISI SANDRO (MAMERTRESILICESE) CILONA PASQUALE (MAMERTRESILICESE)
GIOVINAZZO FELICEDIEGO (MAMERTRESILICESE) AQUINO VINCENZO (MARINA DI GIOIOSA)
FEMIA GIUSEPPE (MARINA DI GIOIOSA) MESITI ANDREA (MARINA DI GIOIOSA)
PATRIZIO PASQUALE (MARINA DI GIOIOSA) VALLELONGA GIUSEPPE (MARINA DI GIOIOSA)
FOLINO MARCO (MONTEPAONE CALCIO) GIUGGIOLONI MARIANOFAUSTO (MONTEPAONE C.)
LORENZO PAOLO (MONTEPAONE CALCIO) PISANO ALESSANDRO (MONTEPAONE CALCIO)
BABUSCIA GIUSEPPE (NUOVA GIOIESE) CARUSO SALVATORE (NUOVA GIOIESE)
PARLONGO FERDINANDO (NUOVA RIZZICONESE) VENTRICE LORENZO (NUOVA RIZZICONESE)
BRANCATI PASQUALE (PALMESE) IDONE GIOVANNI (PALMESE)
GRANDINETTI FABIO (PAOLANA) PERROTTA VITTORIO (PAOLANA)
CERRA EUGENIO (PROMOSPORT LAMEZIA TERME) FOSSELLA ALBERTO (PROMOSPORT LAMEZIA T.)
CORABI FABIO (REAL SERSALE) COSTANTINO GIUSEPPE (REAL SERSALE)
GUZZETTI ALESSANDRO (REAL SERSALE) SULLA GIAMPIRO (REAL SERSALE)
BEVILACQUA PATRIZIO (REGGIOSUD 2004) PORCHI STEFANO (REGGIOSUD 2004)
ROMEO GIUSEPPE (ROCCELLA) GUIDO PASQUALINO (S.S. RENDE)
PASCHETTA GIOVANNI (S.S. RENDE) GABRIELE DOMENICO (SAN LUCIDO)
RAMUNNO FRANCESCO (SAN LUCIDO) LECCE FRANCESCO (SAN MARCO A.S.D.)
SPADAFORA SANTO (SAN MARCO A.S.D.) COSTANZO ANTONIO (SANLUCA)
LUCIANO GIUSEPPE (SANLUCA) BALSAMO MARIO (SCALEA 1912)
DE MIGLIO ANTONIO (SCALEA 1912) GIUFFRIDA ANGELO (SIDERNO 1911)
MARULLA ANTONIO (SIDERNO 1911) PAPARATTI LIVIO (SIDERNO 1911)
SPANO VITTORIO (SOVERATO V.) MORABITO SALVATORE (SPORTING CLUB DAVOLI)
PARISI PAOLO (SPORTING CLUB DAVOLI) CARBONE FRANCESCO (TAURIANOVESE A.S.D.)
ERRIGO ANTONINO (TAURIANOVESE A.S.D.) GRAVINO DANILO (TIRIOLO MARTELLETTO 2000)
LAPPANESE AMEDEO (TORRETTA)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 08/09/2010.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A

Il Consiglio Federale

- preso atto della proposta da parte del Presidente Federale di nomina del Sig. Giovanni Rivera, quale Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.;
- visti gli artt. 15 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di nominare il Sig. GIOVANNI RIVERA Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C..

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 AGOSTO 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 62/A

Il Consiglio Federale

- Ravvisata la necessità di provvedere ad integrare la composizione di alcuni Organi Territoriali della giustizia sportiva;
- viste le proposte del Presidente Federale;
- visti gli artt. 27 e 35 dello Statuto Federale

ha deliberato

di integrare la composizione degli Organi Territoriali della giustizia sportiva con le nomine di cui all'allegato sub A)

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 AGOSTO 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Delegazione Distrettuale di Rossano

Sostituto Giudice Sportivo

ABASANTE Giovanni, in sostituzione di
PIERCARLO Felice, dimissionario

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA

Delegazione Provinciale di Aosta

Giudice Sportivo

SAMMARITANI Paolo, in sostituzione di
AZZONI Valdo, dimissionario

COMITATO REGIONALE SICILIA

Delegazione Provinciale di Enna

Sostituto Giudice Sportivo

BONASERA Edoardo

Delegazione Provinciale di Trapani

Giudice Sportivo

D'ALIA Antonio, già sostituto Giudice
Sportivo, in sostituzione di AMOROSO
Antonio, dimissionario

Sostituto Giudice Sportivo

FODALE Mario, in sostituzione di
PIAZZA Vincenzo, dimissionario

COMITATO REGIONALE TOSCANA

Delegazione Provinciale di Pistoia

Sostituto Giudice Sportivo

GERMINARA Leonardo, in sostituzione di
VANNUCCHI Emiliano, dimissionario

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 63/A

Il Consiglio Federale

- Visto l'art. 32, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva, e la norma transitoria all'uopo approvata per la stagione sportiva 2009/2010;
- Ritenuto opportuno effettuare un ulteriore anno di sperimentazione nella efficacia della medesima disposizione;
- Visto l'art. 27 dello Statuto,

d e l i b e r a

“Il comma 12, dell’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva continuerà a trovare applicazione in via sperimentale per i fatti denunciati nelle stagioni 2009/2010 e 2010/2011”.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 AGOSTO 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 64/A

Il Consiglio Federale

- visto ed esaminato il nuovo testo dell'art. 11 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- visto l'art . 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di concedere il visto di conformità all'art. 11 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti nel testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 AGOSTO 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Art. 11 Il Consiglio Direttivo Vecchio Testo	Art. 11 Il Consiglio Direttivo Nuovo testo
<p>1. Il Consiglio Direttivo è composto dai membri del Consiglio di Presidenza e dai Presidenti dei Comitati Regionali, del Comitato Interregionale e delle Divisioni.</p> <p>2. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega, il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega. Possono essere invitati il Presidente Delegato al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.</p> <p>3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno.</p> <p>4. Il Consiglio Direttivo:</p> <p>a) esercita la funzione normativa nell'ambito dell'ordinamento interno della Lega e fissa gli indirizzi generali tecnico-sportivi ed amministrativi dell'attività svolta dalla stessa, dai Comitati, dalle Divisioni e dalle Delegazioni;</p> <p>b) delibera con i più ampi poteri gli atti di straordinaria amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto;</p> <p>c) approva il piano economico per obiettivi e il bilancio di esercizio;</p> <p>d) emana il Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni, nonché ogni altro regolamento interno;</p> <p>e) ratifica le nomine del Segretario Generale, del Segretario Amministrativo, del Vice Segretario e del Vice Segretario Amministrativo della Lega, fatte dal Presidente della L.N.D.;</p> <p>f) costituisce commissioni e gruppi di lavoro, determinandone i compiti e nominandone i</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>a) invariato</p> <p>b) invariato</p> <p>c) invariato</p> <p>d) invariato</p> <p>e) invariato</p> <p>f) invariato</p>

<p>componenti;</p> <p>g) in caso di necessità, delibera lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni e la nomina di un Commissario Straordinario, stabilendo i termini per la convocazione dell'Assemblea e dandone comunicazione alla F.I.G.C. Qualora il predetto Commissariamento determinasse la decadenza dalla carica di soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio federale;</p> <p>h) propone al Consiglio Federale, per l'approvazione, il Regolamento della Lega.</p> <p>i) approva le nomine annuali relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., proposte dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali;</p> <p>l) nomina, per la durata del quadriennio, una Commissione Tecnica incaricata di valutare e ratificare i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti "ripescaggi") proposti dai Comitati e dalle Divisioni della Lega per tutti i Campionati della L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall'art. 52, comma 9, delle N.O.I.F.</p>	<p>g) invariato</p> <p>h) invariato</p> <p>i) invariato</p> <p>l) invariato</p> <p>m) dichiara, la decadenza dei componenti degli organi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D, che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive dell'organo di cui fanno parte. Dichiara, altresì, la decadenza dei Delegati, dei Vice Delegati e dei Componenti delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che non partecipano, senza giustificato motivo, alle attività istituzionali per un periodo superiore a tre mesi consecutivi. Qualora la decadenza dalle suddette cariche riguardi soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio federale.</p>
---	--

11 agosto 2010

954/CT/MC/sc

Al Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.

LORO SEDI

CIRCOLARE N° 10

OGGETTO: provvedimenti legislativi statali interessanti l'organizzazione sportiva

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota del C.O.N.I., prot. n. 0000146/10, del 5 agosto 2010, inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000146/10

Roma, 5 agosto 2010

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali CONI Servizi s.p.a.

Loro Sedi

Oggetto: provvedimenti legislativi statali interessanti l'organizzazione sportiva:

- A. Legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" (cd. "Manovra economica").
- B. Legge 22 maggio 2010, n. 73, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, recante "disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti <caroselli> e <cartiere>, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori".
- C. Deducibilità dal reddito d'impresa dei corrispettivi per sponsorizzazioni d'importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Nota Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa n. 9546-67967/2010 del 17 giugno 2010.
- D. Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare".
- E. AGCOM – deliberazione 16 aprile 2010, recante "Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, per l'anno 2009 (stagione sportiva 2008/2009)". (Deliberazione n. 115/10/CONS).

- F. Decreto Ministero della Salute 19 aprile 2010 recante "Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
-

A) LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E COMPETITIVITA' ECONOMICA" (CD. "MANOVRA ECONOMICA").

E' stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 174 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 176 del 30 luglio 2010 la suddetta legge.

- 1) Tra le numerose misure in essa contenute, alcune si riferiscono, direttamente o indirettamente, all'organizzazione sportiva. In particolare si segnala quanto segue:

Partecipazione organi collegiali – art. 6, comma 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli **enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche** nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

Nel rappresentare la scarsa chiarezza della norma, che non risulta essere coerente con quanto previsto nell'ambito del capoverso immediatamente successivo, si fa presente che la legge di conversione ha comunque espressamente escluso l'applicabilità della norma de qua alle società.

Spese per organi collegiali – art. 6, comma 3

A partire dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dalle **pubbliche amministrazioni**, comprese le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 10%.

Tale norma si riferisce specificatamente a indennità, compensi, gettoni, retribuzioni a qualsiasi titolo corrisposti **dalle pubbliche amministrazioni** di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (vale a dire i soggetti inseriti nell'Elenco ISTAT).

Composizione organi di amministrazione e collegio revisori – art. 6, comma 5

Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto 78/2010, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori,

siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.

Compenso componenti organi di amministrazione e controllo di società inserite nell'elenco ISTAT – art. 6, comma 6

Nelle società inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuato dall'ISTAT, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del decreto 78/2010, dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'art. 2389, 1 comma, c.c., dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10%. La disposizione si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Spesa per Consulenze – art. 6, comma 7

A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza sostenuta dalle **amministrazioni pubbliche** di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (di cui all'elenco ISTAT), nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario non può superare il 20% di quella sostenuta nel 2009.

Spese per convegni e di rappresentanza – art. 6, comma 8

A decorrere dall'anno 2011, le **amministrazioni pubbliche di cui all'elenco ISTAT**, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nel corso del 2009 per le medesime finalità.

A decorrere dal 1° luglio 2010, l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie inaugurative e di altri eventi simili, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente.

Spese per sponsorizzazioni – art. 6, comma 9

Le **stesse amministrazioni di cui all'elenco ISTAT**, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni a decorrere dall'anno 2011.

Variazioni compensative – art. 6, comma 10

Sono ammesse variazioni compensative tra le spese per consulenze (art. 6, comma 7) e le spese per convegni e di rappresentanza, (art. 6, comma 8) purché si rispettino i limiti complessivi.

Società inserite elenco ISTAT: spese per consulenze, per rappresentanza e per sponsorizzazioni – art. 6, comma 11

Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano ai principi di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6.

Spese per attività di formazione – art. 6, comma 13

A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per attività esclusivamente di formazione sostenuta dalle **amministrazioni pubbliche** di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (**di cui all'elenco ISTAT**) non possono essere superiore al 50% di quanto sostenuto nel 2009.

Auto blu – art. 6, comma 14

A decorrere dal 2011, le **amministrazioni pubbliche** inserite nel conto economico consolidato della PA, come **individuate dall'ISTAT** ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, devono ridurre del 20% rispetto al 2009 le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e la gestione delle auto di servizio nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Trattamenti economici – art. 9, comma 1

Per il triennio 2011 – 2013 il trattamento economico complessivo dei **dipendenti delle amministrazioni pubbliche**, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, **come individuate dall'ISTAT**, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo restando in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio.

Art. 9, comma 2 - bis

Dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici dei dipendenti pubblici, anche dirigenti, sono ridotti del 5% per la parte oltre 90mila euro e fino a 150 mila euro; del 10% per la parte eccedente i 150 mila euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è , comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Art. 9, comma 4

I rinnovi contrattuali del **personale della PA** per il biennio 2008 – 2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti superiori al 3,2%.

Art. 9, comma 21

I meccanismi retributivi per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del d.lgs. 165/2001, così come previsti dall'art. 24 della legge 448/1998, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del d.lgs. 165/2001e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.

Per il personale di cui all'articolo 3 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Ciò premesso, considerata la presenza di difficoltà interpretative ed applicative per l'organizzazione sportiva connesse ad alcune disposizioni della presente legge, Il CONI ha formulato alcune osservazioni in proposito al Ministero dell'economia e delle finanze, osservazioni recepite in un ordine del giorno (Odg. 9/3638/17. Bonciani) approvato dalla Camera dei Deputati ed accolto dal Governo, e di seguito riportato.

Si resta, comunque, in attesa di apposita circolare esplicativa, della quale sarà data tempestiva comunicazione, che sarà emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze e che consentirà di chiarire la reale portata della norma e di dissipare le difficoltà interpretative ed applicative connesse alla concreta applicazione di alcune disposizioni della presente legge rispetto alla organizzazione sportiva.

OdG. 9/3638/17. Bonciani.

La Camera,
premesse che:

le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 fanno riferimento alle pubbliche amministrazioni come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009. In tale elenco ISTAT figurano sia il CONI, sia la CONI Servizi SpA, sia molte Federazioni sportive nazionali (31, su 45);

per il CONI - in ragione della sua natura di ente pubblico non economico nazionale - non v'è dubbio che sia compreso tra gli enti soggetti alle citate disposizioni, altrettanto non vale per la CONI Servizi SpA e le Federazioni sportive nazionali, sia perché laddove nello stesso provvedimento si è voluto fare riferimento alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, lo si è fatto espressamente e in modo specifico, sia perché nel concetto di «pubbliche amministrazioni», come definito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» sono comprese «tutte le amministrazioni dello Stato ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziata delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;

la CONI Servizi SpA e le Federazioni sportive nazionali, benché inserite nel suddetto elenco ISTAT, non sono pertanto da intendersi quali pubbliche amministrazioni, in quanto essendo il CONI il destinatario delle risorse provenienti dal bilancio dello

Stato, l'assoggettamento alle norme oltre al CONI - anche di CONI Servizi SpA e delle Federazioni sportive nazionali (cui il CONI trasferisce i contributi statali) - si concretizzerebbe in una duplicazione di intervento nei confronti delle medesime risorse;

è quindi evidente che con riguardo alla CONI Servizi SpA e alle Federazioni sportive nazionali, con particolare riferimento alle tematiche afferenti il personale ed i contratti di lavoro, debbano essere applicate le disposizioni rivolte alle società e non quelle dirette alle pubbliche amministrazioni anche perché allo stato attuale anche i contratti collettivi di lavoro applicati sono di tipo privatistico e, per espressa indicazione fornita ufficialmente sin dal 2004 dal Ministero della funzione pubblica, vengono negoziati direttamente dalla società, esulando quindi dall'iter di rinnovo per il tramite dell'ARAN proprio dei contratti delle pubbliche amministrazioni;

l'articolo 6, comma 5, prevede che tutti gli enti pubblici provvedono all'adeguamento dei propri statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore rispettivamente a cinque e tre componenti;

non è possibile l'applicazione di tale disposizione per gli organi del CONI (Consiglio Nazionale e Giunta Nazionale, composti rispettivamente da 75 e 20 membri, prevalentemente di natura elettiva), la cui composizione è prevista da una specifica disposizione legislativa (decreto legislativo n. 242 del 1999) nonché in attuazione delle regole della Carta Olimpica del Comitato Olimpico Internazionale, stante il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale ai sensi del decreto-legge n. 220 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 280 del 2003;

occorre altresì considerare che, alla luce delle suddette norme, i membri degli organi di amministrazione del CONI o sono eletti in rappresentanza delle rispettive categorie (atleti, tecnici, rappresentati degli enti di promozione sportiva, delle discipline sportive associate, delle associazioni benemerite, delle strutture provinciali e regionali del CONI) o sono membri di diritto (presidenti delle Federazioni sportive nazionali e membri italiani del CIO);

analogo problema si pone per le Federazioni sportive nazionali aventi natura di ente pubblico (Unione Italiana Tiro a Segno - Automobil Club d'Italia - Aero Club d'Italia) che, in base alle norme dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché in attuazione del richiamato decreto legislativo n. 242 del 1999, sono tenute ad assicurare nei propri organi direttivi la presenza di determinate categorie (atleti, tecnici);

l'articolo 6, comma 12, introduce per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, un contenimento delle spese per missione, prevedendo in particolare che le stesse non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;

tale disposizione è altamente pregiudizievole per il CONI in considerazione del fatto che lo svolgimento di attività sportive su base non annuale comporta un disallineamento temporale delle esigenze che non possono avere come base di riferimento su cui operare la riduzione a un solo anno, nella specie il 2009, ma è necessario prevedere che il limite da assumere a riferimento a base di calcolo deve

essere computato con riferimento alla media di spesa sostenuta per le stesse finalità nel quadriennio 2006-2009,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile misura, anche di natura interpretativa, volta a specificare che, con riguardo alla CONI Servizi SpA e alle Federazioni sportive nazionali, con particolare riferimento alle tematiche afferenti il personale ed i contratti di lavoro, debbano essere applicate le disposizioni rivolte alle società e non quelle dirette alle pubbliche amministrazioni;

ad adottare ogni utile misura, anche di natura interpretativa, volta a specificare che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge in esame, non si applichino al CONI e alle Federazioni sportive nazionali aventi natura di ente pubblico per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999;

ad adottare ogni utile misura, anche di natura interpretativa, volta a specificare che, con riguardo al CONI, il limite di spesa per missioni di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge in esame, è computato con riferimento alla media di spesa sostenuta per le stesse finalità nel quadriennio 2006-2009.

- 2) Si riporta, di seguito, una sintetica informativa concernente una selezione delle disposizioni di carattere tributario di maggior rilievo e di applicazione generale di cui alla suddetta legge 122/2010.

Art. 14 – Patto di stabilità interno e altre disposizioni sugli enti territoriali.

Il comma 33, con norma d'interpretazione autentica, dichiara la natura non tributaria della tariffa d'igiene ambientale (TIA) relativa alla gestione dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 38 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Scopo della riportata disposizione appare evidentemente quello di sottoporre ad IVA gli importi dovuti per il detto titolo.

Vale però considerare che la norma non sembra idonea a conseguire il risultato cui era destinata, stante che la tariffa d'igiene ambientale con essa richiamata non è quella adottata dai Comuni italiani, che risulta invece essere disciplinata dal DPR n. 22/1997, in ordine alla quale, peraltro, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238/2009 ne ha riconosciuto la materia tributaria e, come tale, quindi, non assoggettabile ad IVA.

Art. 19 – Aggiornamento del catasto.

Con i commi da 1 a 7 viene attivata, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Anagrafe immobiliare integrata, costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio, con l'attuazione di idonee forme di collaborazione con i commi, allo scopo di attestare, ai fini fiscali, per ciascun immobile, i dati relativi al soggetto titolare di diritti reali.

E' fatto, poi, obbligo ai soggetti titolari di diritti reali su immobili che non risultano dichiarati in catasto di presentare, ai fini fiscali, entro il 31 dicembre 2010, la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale; le dichiarazioni saranno rese, quindi, disponibili ai commi per i controlli di conformità urbanistico-edilizia (comma 8).

Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010, i titolari di diritti reali su immobili oggetto di interventi edilizi che hanno determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in catasto devono presentare, ai fini fiscali, la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.

Restano salve, oltre che le procedure di cui all'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le attività da svolgere in surroga dall'Agenzia del Territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché le attività di accertamento relative ad immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione, che siano divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati (comma 9).

La mancata presentazione di aggiornamento catastale di cui al comma 3 comporta l'attribuzione transitoria di una rendita presunta (comma 10), mentre l'omissione della presentazione della dichiarazione di cui al comma 9 dà luogo ad accertamenti da parte dell'Agenzia del Territorio, con la collaborazione dei comuni (comma 11).

Il comma 14, recando modifiche all'art. 29 della legge 27 febbraio 1985, pone l'obbligo di indicare negli atti pubblici e nelle scritture private autenticate relativi ad unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Tale dichiarazione può essere sostituita da una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Sono esclusi da questi obblighi gli atti relativi a mutui ipotecari. Prima della stipula degli atti il notaio deve individuare gli intestatari catastali e verificare la rispondenza con i registri immobiliari.

Il comma 15 stabilisce che la richiesta di registrazione dei contratti di locazione deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali dell'immobile, pena la sanzione del 120 per cento dell'imposta dovuta.

Le disposizioni dei commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010.

Art. 20 – Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Con tale articolo, a decorrere dal 31 maggio 2010, l'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'art. 49, commi 1,5,8,12 e 13 del d.lgs. n. 231/2007 è limitato dai previgenti 12.500 euro a 5000 euro. Oltre tale ultimo importo è obbligatorio effettuare i pagamenti con assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale, ovvero mediante sistemi di pagamento elettronici.

Per le violazioni alla suddescritta norma, la sanzione amministrativa pecuniaria minima è fissata a 3000 euro, con aumento a cinque volte per violazioni d'importo superiori a 50.000 euro. Tali sanzioni non sono applicabili per le violazioni commesse dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010.

Art. 21 – Comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate.

L'articolo dispone che con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono individuati termini e modalità per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA non inferiori a 3000 euro. Per l'omissione o l'incompletezza della comunicazione

è comminabile la sanzione di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 471/1997, da 258,23 euro a 2065,83 euro.

Art. 22 – Aggiornamento dell'accertamento sintetico.

La norma dispone che agli accertamenti relativi ai redditi per il quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto al 31 maggio 2010 si applica la presunzione che le spese effettuate dal contribuente si considerano sostenute con il reddito dell'anno, salva la possibilità di fornire la prova contraria. La determinazione sintetica può essere, altresì, basata su altri elementi indicativi di capacità contributiva differenziati in base al nucleo familiare e al contesto territoriale, individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con periodicità biennale. La determinazione sintetica del reddito è tuttora possibile soltanto qualora il reddito complessivo accertabile eccede di almeno un quinto quello dichiarato.

Art. 23 – Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi".

L'articolo introduce una specifica attività di controllo fiscale e contributivo nei confronti di imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data d'inizio.

Art. 24 – Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita "sistemica".

La norma stabilisce una programmazione sistematica dei controlli fiscali nei confronti delle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo d'imposta, non determinata da compensi agli amministratori e soci e sempreché non abbiano deliberato un aumento di capitale a titolo oneroso d'importo eguale alle perdite fiscali.

Art. 25 – Contrasto d'interessi.

A decorrere dal 1° luglio 2010, ai sensi del detto articolo, le banche e le Poste Italiane S.p.A. devono operare una ritenuta d'acconto del 10 per cento nei confronti delle imprese destinatarie di bonifici disposti in loro favore da coloro che sostengono spese per le quali competono deduzioni o detrazioni d'imposta, quali, ad esempio, quelle per ristrutturazione edilizia per riqualificazione energetica. La norma rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in ordine all'individuazione delle tipologie di pagamenti da sottoporre a ritenute e alle modalità di esecuzione dei relativi adempimenti.

Art. 27 – Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto alle frodi.

Recando modifiche all'art. 35 del DPR n. 633/1972 sulla disciplina IVA, si dispone che coloro che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono darne comunicazione nella dichiarazione d'inizio di attività. Entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA l'Ufficio può, tuttavia, emettere provvedimenti di diniego.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di diniego o di revoca dell'autorizzazione all'effettuazione di operazioni intracomunitarie.

Art. 29 – Concentrazione della riscossione nell'accertamento.

L'articolo dispone che gli avvisi di accertamento emersi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e sull'IVA notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativi a periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi devono contenere anche l'intimazione a pagare entro il termine di presentazione del ricorso, gli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi di cui all'art. 15 del DPR n. 602/1973. L'avviso di accertamento e gli atti di rideterminazione degli importi dovuti emanati successivamente costituiscono titolo esecutivo e sono assistiti da una procedura di riscossione particolarmente celere. Con uno o più provvedimenti regolamentari si provvederà a razionalizzare le procedure di riscossione coattiva.

L'articolo, poi, sostituendo l'art. 1 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introduce una più pressante disciplina sanzionatoria a contrasto della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Art. 30 – Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS.

La norma stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2011 anche l'attività di riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo contenente, a pena di nullità, tutti gli elementi elencati nella norma stessa, nonché l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, pena l'espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

Art. 31 – Preclusione all'autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi.

A decorrere dal 1° gennaio 2011 la compensazione di crediti erariali è vietata fino alla concorrenza dell'importo di debiti di ammontare superiore a 1500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso d'inosservanza del detto divieto è applicabile una sanzione pari al 50 per cento dell'importo indebitamente compensato. Tuttavia la sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo pende contestazione giudiziale.

Potrà, tuttavia, effettuarsi il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dal 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto in trattazione.

L'articolo ammette poi la compensazione dei crediti maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti con le somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo, sempre a partire dal 1° gennaio 2011, ai sensi dello art. 28-quater del DPR n. 602/1973.

Art. 35 – Razionalizzazione dell'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato fiscale.

Con l'articolo in rassegna:

- inserendo l'art. 40-bis dopo l'art. 40 del DPR n. 600/1973, vengono dettate nuove norme per l'accertamento IRES dei soggetti aderenti al consolidato fiscale, in base alle quali, stante la responsabilità solidale tra la consolidante e ciascuna società consolidata, la rettifica della dichiarazione singola è effettuata con un solo atto notificato sia alla consolidata che alla consolidante dall'Agenzia delle Entrate competente alla data in cui è stata presentata la dichiarazione. Con detto atto è determinata anche la maggiore imposta accertata e irrogate le relative sanzioni;
- con l'aggiunta dell'art. 9-bis dopo l'art. 9 del d.lgs. n. 218/1997, viene poi disciplinata la procedura di accertamento con adesione nel consolidamento.

Art. 38 – Altre disposizioni in materia tributaria.

Con tale articolo si dispone, tra l'altro, l'obbligo, per i soggetti prestatori, di comunicare all'INPS i dati di coloro che hanno beneficiato di prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito degli studi universitari, nonché la comunicazione di sanzioni, in aggiunta alla restituzione del vantaggio conseguito, a carico dei soggetti che hanno illegittimamente fruito delle prestazioni stesse.

L'articolo reca, inoltre, norme volte alla razionalizzazione delle modalità di notifica in materia fiscale ed al potenziamento dei servizi telematici e di posta elettronica certificata nei rapporti intercorrenti tra i soggetti interessati e le agenzie fiscali e gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Art. 39 – Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

L'articolo prevede che nei confronti delle persone fisiche residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, nonché nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari è prorogato al 20 dicembre 2010.

Analoga proroga è stabilita al 15 dicembre 2010 per i contributi previdenziali e assistenziali.

La ripresa della riscossione dei tributi, contributi e premi di cui sopra avverrà, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante pagamento in 120 rate

mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011, con le modalità stabilite da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 52-bis – Rateizzazioni.

La norma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in trattazione e fino al 3 dicembre 2011, prevede che la garanzia per il pagamento rateale degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione può essere prestata anche mediante ipoteca volontaria per un valore pari al doppio della somma oggetto di rateizzazione.

Art. 55 – Disposizioni finanziarie.

L'articolo rinvia a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri il differimento del versamento dell'acconto IRPEF dovuto per i periodi d'imposta 2011 e 2012. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta tratteranno l'acconto tenendo conto del differimento.

B) LEGGE 22 MAGGIO 2010, N. 73, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 25 MARZO 2010, N. 40, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTITRIBUTARIE E FINANZIARIE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI INTERNAZIONALI E NAZIONALI OPERATE, TRA L'ALTRO, NELLA FORMA DEI COSIDDETTI <<CAROSELLI>> E <<CARTIERE>>, DI POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE TRIBUTARIA ANCHE IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA, DI DESTINAZIONE DEI GETTITI RECUPERATI AL FINANZIAMENTO DI UN FONDO PER INCENTIVI E SOSTEGNO DELLA DOMANDA IN PARTICOLARI SETTORI”.

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 120 del 25 maggio 2010 è stata pubblicata la legge indicata all'oggetto che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 25 maggio 2010, n.40, recante “disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti >>caroselli>> e <<cartiere>>, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”.

La suddetta legge presenta alcune disposizioni di diretto interesse per l'organizzazione sportiva nazionale.

CINQUE PER MILLE

L'articolo 2, comma 4 – novies, del provvedimento legislativo in oggetto stabilisce che, per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base delle modalità e dei criteri di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

- a) al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'art. 10, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 460/1997;
- b) al finanziamento degli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- c) al finanziamento degli enti della ricerca sanitaria;
- d) al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività d'interesse sociale.

In base al disposto del comma 4 – undecies, i suddetti soggetti, di cui al comma 4 – novies, ammessi al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, sono stabiliti le modalità della richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non spettanti (cfr. DPCM 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 131 dell' 8 giugno 2010).

Per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al comma 4 – novies, lettera e), ai fini dell'individuazione dei soggetti che possono accedere al contributo, delle modalità di rendicontazione e dei controlli sui rendiconti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009. Sono fatti salvi gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato per la disciplina delle modalità di ammissione al riparto del cinque per mille per l'anno 2010.

Ai sensi del disposto di cui al comma 4 – quaterdecies, all'attuazione delle predette disposizioni si provvederà solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 2 – quinquies.

Sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2007, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri

19 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008, per l'integrazione documentale delle domande tempestivamente presentate in via telematica, rispettivamente per l'esercizio finanziario 2007 e per quello 2008, degli enti individuati nei commi 4 – quinquiesdecies e 4 – sexiesdecies.

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA

L'articolo 5 del presente provvedimento legislativo apporta delle modifiche all'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

In particolare, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, alcuni interventi edilizi possono ora essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo.

Tra gli altri, si segnalano gli interventi di manutenzione ordinaria; gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro – silvo – pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui in precedenza, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo alcuni interventi tra i quali:

- gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001 ("interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne;
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- gli interventi inerenti le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Riguardo ai suddetti interventi, l'interessato allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui al primo punto (interventi di manutenzione straordinaria), i dati identificativi dell'impresa cui intende affidare la realizzazione dei lavori nonché una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali.

Inoltre, riguardo a tutti i suddetti interventi, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34 – quinquies, comma 2, lettera b), del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

Le Regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina in argomento ad interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge.

La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, laddove prevista, comportano la comminazione della sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le suddette attività, il certificato steso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al DPR 12 gennaio 10998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.

C) DEDUCIBILITA' DAL REDDITO DI IMPRESA DEI CORRISPETTIVI PER SPONSORIZZAZIONI D'IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO SUPERIORE A 200.000 EURO IN FAVORE DI SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE. NOTA AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA N. 9546 – 67967/2010 DEL 17 GIUGNO 2010.

Con la suddetta nota l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - rispondendo ad una richiesta di consulenza giuridica avanzata dal CONI il 30 marzo 2009, ha riconosciuto la deducibilità dal reddito di impresa, per il soggetto erogante, delle somme corrisposte a società e associazioni sportive dilettantistiche a titolo di sponsorizzazione o altra prestazione pubblicitaria, per importi superiori al limite complessivo annuo di 200.000 euro, entro il quale, ai sensi dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, vige la presunzione assoluta che trattasi di spese di pubblicità.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che "l'eccedenza in discorso sarà deducibile dal reddito d'impresa del soggetto erogante ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR, a condizione ovviamente, che la natura del rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria".

In proposito, il detto Ufficio Tributario ha, altresì, precisato che, ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa delle spese in argomento, devono, inoltre, essere soddisfatti, secondo i principi generali recati dal TUIR all'art. 109, i requisiti:

- della competenza;
- della certezza, quanto all'esistenza del conto;
- dell'oggettiva determinabilità del conto stesso, quanto al relativo ammontare; all'inerenza della spesa ad attività da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili.

D) DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66, RECANTE "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE".

Nel supplemento Ordinario n. 84/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 106 del 8 maggio 2010, è stato pubblicato il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare".

Tale provvedimento contiene alcune disposizioni interessanti l'organizzazione sportiva nazionale.

Unione Italiana Tiro a Segno (UITS)

In particolare, l'art. 20 del suddetto Codice annovera, tra gli Enti posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa, l'Unione Italiana tiro a Segno (UITS).

L'articolo 250 reca specifiche disposizioni in materia di campi di tiro a segno i quali, impiantati a spese dello Stato, sono compresi tra gli immobili demaniali militari. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi di tiro a segno è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa. I campi di tiro a segno sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato.

La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno di cui in precedenza è stabilita in euro 11.56.

Infine l'articolo 2129 del provvedimento in argomento dispone che all'articolo 31, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole <<Ferme restando le disposizioni di cui al decreto – legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul Tiro a segno nazionale e successive modificazioni>>, sono sostituite dalle seguenti: <<Ferme restando le disposizioni sul tiro a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare>>.

Personale dei gruppi sportivi

L'art. 1524 stabilisce che le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli, per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni, del personale dei gruppi

sportivi delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, devono essere determinate in apposito regolamento, con l'osservanza dei seguenti criteri:

- a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;
- b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, firmatari di apposite convenzioni con il CONI e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche,
- c) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;
- d) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi.

Attività e provvedimenti del Consiglio di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi

L'art. 2020 del presente provvedimento dispone che il Consiglio di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi, dopo aver verificato e chiuso le note definitive, prende in esame la posizione di ogni iscritto e adotta i provvedimenti prescritti, ad eccezione di quelli relativi agli specialisti della montagna o ai soci della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), del Club Alpino Italiano, dell'Alpenverein tesserati da almeno un anno, sempre che sia gli uni che gli altri abbiano svolto specifica attività agonistica o professionale nel settore della montagna, comprovata da idonea documentazione, e facciano domanda prima dell'arruolamento al competente ufficio delle Capitanerie di porto di prestare servizio nelle truppe alpine e ne siano riconosciuti idonei.

Attività sportiva

L'art. 2046 statuisce che le forze armate, nell'ambito delle attività loro assegnate, e compatibilmente con lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, facilitano la preparazione dei militari di leva allo svolgimento di attività sportive.

I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le istituzioni pubbliche, le associazioni, le società e le istituzioni sportive e ricreative del luogo. I militari di leva che risultano atleti riconosciuti di livello nazionale da una commissione, composta dai rappresentanti del CONI e delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto dal regolamento. I suddetti militari vengono assegnati ai centri sportivi di Forza armata, tenendo conto della disciplina sportiva praticata dai singoli prima dell'incorporazione e delle esigenze della Forza armata stessa. I militari che praticano discipline sportive non previste nei centri sportivi di Forza armata o che non vengono destinati nei predetti centri, possono essere assegnati a comandi, enti o reparti vicini alla società sportiva di appartenenza compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio.

Le richieste di assegnazione presso le sedi di origine vengono inoltrate dal CONI almeno quattro mesi prima della partenza del contingente di appartenenza degli interessati, salvo che i presupposti per la richiesta si verifichino in un momento successivo.

E) AGCOM – DELIBERAZIONE 16 APRILE 2010, RECANTE “MISURA E MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO DOVUTO DAGLI ORGANIZZATORI DELLE COMPETIZIONI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI AI SENSI DELL’ARTICOLO 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9, PER L’ANNO 2009” (STAGIONE SPORTIVA 2008/2009). (DELIBERAZIONE N. 115/10/CONS).

Nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 135 del 12 giugno 2010, è stata pubblicata la deliberazione dell’AGCOM 16 aprile 2010 recante “Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, per l’anno 2009”.

In base alla suddetta deliberazione, per l’anno 2009, la contribuzione di cui all’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dovuta all’Autorità dai soggetti organizzatori di competizioni sportive professionistiche a squadre è fissato in misura pari allo 0,50 per mille dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva 2008/2009, risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera.

Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Quanto alle modalità afferenti al versamento, si rappresenta che il versamento del contributo eseguito entro il 31 luglio 2010 deve essere effettuato a favore del c/c bancario identificato dal codice IBAN IT65J0100503382000000200015 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro – gruppo BNP Paribas – ed intestato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

I soggetti tenuti al versamento del ripetuto contributo comunicano, altresì, all’AGCOM, entro il 30 settembre 2010, i dati anagrafici ed economici richiesti. Per la suddetta comunicazione deve essere utilizzata copia del modello allegato alla presente delibera, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni.

La mancata o tardiva presentazione del citato modello, nonché l’indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

F) DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 19 APRILE 2010 RECANTE “REVISIONE DELLA LISTA DEI FARMACI, DELLE SOSTANZE BIOLOGICAMENTE O FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE E DELLE PRATICHE MEDICHE, IL CUI IMPIEGO E’ CONSIDERATO DOPING, AI SENSI DELLA LEGGE 14 DICEMBRE 2000, N. 376”.

E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 116 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 126 del 1° giugno 2010 il decreto indicato all'oggetto, emanato dal Ministero della salute di concerto con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport.

In particolare il decreto prevede l'approvazione della lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all'allegato III, il cui impiego è considerato *doping* a norma dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in adesione alla lista adottata con l'appendice I della Convenzione internazionale contro il doping nello sport adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO, ratificata con la Legge 26 novembre 2007, n. 230, e con l'emendamento all'appendice della Convenzione contro il doping nello sport ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522, in vigore dal 1° gennaio 2010 e riportata nell'allegato I.

Sono, inoltre, approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II.

La lista è composta dalle seguenti cinque sezioni:

Sezione 1: classi vietate;

Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;

Sezione 3: specialità medicinali contenenti principi attivi vietati;

Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;

Sezione 5: pratiche e metodi vietati.

Le disposizioni del presente decreto, entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, 1°giugno 2010, sostituiscono integralmente le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 12 marzo 2009.

Si informa, infine, che è possibile visionare e/o scaricare il presente decreto connettendosi al sito internet della Gazzetta Ufficiale (www.gazzettaufficiale.it) entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Raffaele Pagnozzi)



12 agosto 2010

977/CT/MC/sc

Al Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.

LORO SEDI

CIRCOLARE N°11

OGGETTO: Commissione Europea – invito a presentare proposte in ordine all'azione preparatoria nel settore sport – Progetti transnazionali in materia di lotta al doping, promozione dell'inclusione sociale attraverso lo sport, promozione del volontariato nello sport. – Scadenza Bando 31 agosto 2010

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota dell'Ufficio Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali del C.O.N.I., del 10 agosto 2010, inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Roma, 10 AGO 2010

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.
Loro Sedi

Oggetto: Commissione Europea – invito a presentare proposte in ordine all'azione preparatoria nel settore dello sport - Progetti transnazionali in materia di lotta al doping, promozione dell'inclusione sociale attraverso lo sport, promozione del volontariato nello sport. - Scadenza Bando 31 agosto 2010.

Si comunica che la Commissione Europea ha promosso un bando (allegato alla presente) - la cui scadenza è fissata in data 31 agosto 2010 - rivolto esclusivamente alle persone giuridiche (enti pubblici, organizzazioni della società civile) e finalizzato a realizzare un'azione preparatoria nel settore dello sport attraverso progetti transnazionali in materia di lotta al doping, promozione dell'inclusione sociale attraverso lo sport, promozione del volontariato nello sport.

Tutta la documentazione relativa all'invito a presentare proposte – con il modulo di candidatura e la guida del programma con le specifiche tecniche e amministrative – è disponibile all'indirizzo internet http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EAC/22/10

Azione preparatoria nel settore dello sport

(Bando di gara generale)

(2010/C 133/09)

1. Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte riguarda l'esecuzione dell'azione preparatoria nel settore dello sport in conformità della decisione della Commissione, che adotta il programma di lavoro annuale 2010 in materia di sovvenzioni e appalti per l'azione preparatoria nel settore dello sport e per eventi speciali annuali.

Obiettivo principale dell'azione preparatoria nel settore dello sport è quello di preparare future azioni dell'UE in tale settore, in base alle priorità fissate nel Libro bianco sullo sport.

Il presente invito a presentare proposte mira a favorire progetti transnazionali proposti da enti pubblici o da organizzazioni della società civile al fine di individuare e testare adeguate reti e prassi ottimali nel settore dello sport riguardo ai seguenti aspetti:

- a) lotta al doping;
- b) promozione dell'inclusione sociale nello e attraverso lo sport;
- c) promozione del volontariato nello sport.

Il servizio della Commissione incaricato dell'attuazione e della gestione di tale azione è l'«Unità sport» della Direzione generale Istruzione e cultura.

2. Ammissibilità**2.1. Candidati**

I candidati ammessi si limitano a:

- enti pubblici;
- organizzazioni della società civile.

I candidati devono:

- avere uno statuto giuridico;
- avere la propria sede sociale in uno degli Stati membri dell'UE.

Al presente invito a presentare proposte non possono partecipare le persone fisiche.

2.2. *Proposte*

Nell'ambito del presente invito a presentare proposte sono ammissibili le proposte seguenti:

- proposte presentate utilizzando il modulo di candidatura ufficiale, interamente compilato e firmato;
- proposte ricevute entro i termini fissati nel presente invito a presentare proposte;
- proposte riguardanti azioni da realizzare interamente negli Stati membri dell'Unione europea;
- proposte comportanti una rete transnazionale di almeno cinque Stati membri dell'UE.

3. **Bilancio e durata del progetto**

Il bilancio disponibile per il presente invito a presentare proposte ammonta a 2 500 000 euro a titolo della linea di bilancio «Azione preparatoria nel settore dello sport» (articolo 15.5.11).

Il cofinanziamento dell'UE interverrà fino a un massimo dell'80 % dei costi ammissibili complessivi. I costi relativi al personale non possono superare il 50 % dei costi ammissibili complessivi. Altri eventuali cofinanziamenti esterni può consistere in un massimo del 10 % di contributi in natura.

A seconda del numero e della qualità dei progetti presentati, la Commissione si riserva il diritto di non concedere la totalità degli stanziamenti disponibili.

I progetti devono iniziare tra il 1° dicembre 2010 e il 31 marzo 2011 ed essere ultimati entro il 30 giugno 2012.

Il periodo di ammissibilità dei costi corrisponde alla durata del progetto, come specificato nel contratto.

4. **Termine per la presentazione delle candidature**

La data limite di presentazione delle candidature alla Commissione europea è fissata al 31 agosto 2010 (fa fede la data del timbro postale).

5. **Altre informazioni**

Gli altri testi relativi al presente invito a presentare proposte, che comprendono il modulo di candidatura e la guida del programma con le specifiche tecniche e amministrative, sono disponibili all'indirizzo Internet seguente: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Le candidature devono soddisfare tutte le condizioni figuranti nei testi suddetti ed essere trasmesse utilizzando i moduli forniti.

**INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
EAC/22/2010**

**AZIONE PREPARATORIA NEL
SETTORE DELLO SPORT**

**GUIDA 2010
SPECIFICHE TECNICHE**

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE – EAC/22/2010

AZIONE PREPARATORIA NEL SETTORE DELLO SPORT

SPECIFICHE TECNICHE

1. Aspetti contemplati dall'invito a presentare proposte

Il presente invito a presentare proposte riguarda il sostegno alle reti transnazionali e la condivisione delle prassi ottimali per quanto concerne la lotta al doping, la promozione dell'inclusione sociale nello e attraverso lo sport, nonché la promozione del volontariato nello sport. Le conferenze possono formare oggetto di finanziamento soltanto se fanno parte di una più vasta gamma di attività da realizzare nel corso dell'azione.

a) Lotta al doping

Contesto: Il doping rappresenta una minaccia per lo sport in tutto il mondo, anche in Europa. Esso contravviene al principio di una competizione aperta e leale, è un fattore di demotivazione per lo sport in genere ed esercita sugli sportivi professionisti un'indebita pressione, nuoce gravemente all'immagine dello sport e minaccia gravemente la salute delle persone. Occorre rilevare che il problema del doping non si limita soltanto al settore dello sport professionistico; una serie di studi ha dimostrato che anche atleti dilettanti fanno sempre più uso di sostanze dopanti. Il doping è diventato quindi un fenomeno che interessa tutta la società.

Azioni prioritarie: Il presente invito sosterrà progetti antidoping riguardanti misure di prevenzione dirette allo sport amatoriale, allo sport per tutti e/o al fitness. Le proposte di progetti dovranno riguardare più attori, ad esempio reti transnazionali antidoping, autorità incaricate dell'applicazione della legge, industria farmaceutica e/o organizzazioni socio-culturali aventi esperienza nel campo della prevenzione.

Numero indicativo di progetti: 5. Importo indicativo: 1 Mio EUR.

Dimensione minima della rete: partner provenienti da almeno cinque (5) Stati membri.

b) Promozione dell'inclusione sociale nello e attraverso lo sport

Contesto: Lo sport contribuisce in modo significativo alla coesione sociale e a una società più integrata. In alcuni Stati membri lo sport figura già tra i programmi specifici miranti all'integrazione per i giovani immigrati, che esercitano attività sportive per non essere esclusi dalla società.

Peraltro lo scambio delle prassi ottimali e degli insegnamenti tratti nel settore dello sport a livello europeo è limitato e per lo più focalizzato su alcuni sport tradizionali o su gruppi specifici. È necessario un approccio di più ampia portata, dato che una gamma più varia di attività sportive potrebbe meglio contribuire all'inclusione sociale e che la questione interessa gruppi di vario genere (ad esempio, profughi, richiedenti asilo, immigrati da altri Stati membri o da paesi terzi e persone che vivono in povertà). Occorre tener conto anche della diversità religiosa e culturale, ove si considerino gli atteggiamenti nei confronti dello sport per ragazze e donne.

Azioni prioritarie: L'invito a presentare proposte mira a favorire progetti transnazionali nel settore dello sport incentrati sull'inclusione sociale degli immigrati e delle persone di origine straniera. Le azioni intendono promuovere reti transnazionali e scambi delle prassi ottimali tra vari sport e organizzazioni sportive, scuole, organizzazioni di immigrati e/o autorità nazionali e locali al fine di rafforzare l'inclusione sociale di gruppi diversi di immigrati e di persone di origine straniera nel pieno rispetto dei valori europei.

Dal momento che il tema dello sport per persone disabili e dello sport nell'ottica della parità tra

uomini e donne è stato già trattato nell'azione preparatoria 2009, i progetti in questi settori non saranno considerati prioritari, a meno che essi rientrino nella descrizione di cui sopra delle azioni prioritarie.

Numero indicativo di progetti: 5. Importo indicativo: 1 Mio EUR.

Dimensione minima della rete: partner provenienti da almeno cinque (5) Stati membri.

c) *Promozione del volontariato nello sport*

Contesto: Il volontariato nello sport rappresenta una caratteristica specifica dell'organizzazione dello sport in Europa. Nella maggior parte degli Stati membri le organizzazioni sportive fanno un forte affidamento sul volontariato per gestire le loro attività e per potere offrire l'accesso allo sport al pubblico in generale. L'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea invita l'UE a tener conto delle strutture basate sull'attività di volontariato al momento di promuovere aspetti inerenti allo sport in Europa.

L'attività di volontariato nel settore dello sport rafforza la coesione e l'inclusione sociale e promuove altresì la democrazia e la cittadinanza attiva. Si aggiunge inoltre un valore economico, dato che senza volontari le attività sportive costerebbero molto di più, rendendo lo sport meno accessibile, e molte delle attività sociali e delle opportunità di apprendimento connesse allo sport non esisterebbero più.

Secondo uno studio UE sul volontariato, effettuato nel 2009 nei 27 Stati membri per avere un quadro del fenomeno del volontariato, esistono numerose sfide legate al volontariato nello sport, ad esempio la mancanza di quadri giuridici e di strategie o programmi nazionali specifici a garanzia di fonti di finanziamento sostenibili, i regimi fiscali non chiari, lo squilibrio tra uomini e donne, la mancanza di riconoscimento e di formazione, progetti a lungo termine che tengono impegnati i volontari, come pure la difficoltà nell'assegnare volontari a progetti loro confacenti. Secondo lo studio suddetto, infrastrutture efficaci e ben organizzate, ad esempio reti e piattaforme a sostegno dell'attività di volontariato, centri che forniscano informazioni, servizi di formazione e di coordinamento per le organizzazioni e servizi di mediazione tra volontari e organizzazioni possono migliorare l'ambiente per il volontariato.

Azioni prioritarie: L'invito a presentare proposte mira a favorire progetti transnazionali atti a promuovere lo scambio delle prassi ottimali, in particolare in merito agli aspetti giuridici, fiscali e di finanziamento dell'attività di volontariato nello sport che si presentano soprattutto agli operatori coinvolti nella gestione e nel funzionamento di associazioni sportive e di strutture sportive locali

Numero indicativo di progetti: 3. Importo indicativo: 0,5 Mio EUR.

Dimensione minima della rete: partner provenienti da almeno cinque (5) Stati membri.

2. Rete di partner

I partner devono risiedere nell'UE. Peraltro, un massimo del 20% dei partner può provenire da paesi extra-UE. Si ricorda ai candidati che le spese sostenute al di fuori dell'UE non sono ammissibili, ad eccezione di casi debitamente motivati autorizzati dall'autorità di finanziamento, e comunque esse sono limitate ad un massimo del 3% dei costi ammissibili complessivi.

3. Calendario provvisorio

Sarà applicato il seguente calendario:

31 agosto 2010 - Termine ultimo per la presentazione delle proposte

Novembre 2010 - Convenzioni di sovvenzione per firma

I progetti devono iniziare tra il 1° dicembre 2010 e il 31 marzo 2011 ed essere ultimati entro il 30 giugno 2012.

4. Presentazione della domanda di sovvenzione

Saranno accettate solo le domande presentate utilizzando l'apposito modulo ufficiale, debitamente compilato, datato, corredato di un bilancio in pareggio e dei relativi allegati e munite della firma della persona autorizzata ad impegnare giuridicamente l'organizzazione richiedente.

Le domande vanno inviate in triplice copia (un originale contrassegnato come tale e due copie su carta) insieme ad una copia elettronica del file su CD o chiavetta USB. Il file elettronico deve essere salvato in formato OpenDocument (.odt) o Word (.doc) e contenere gli stessi documenti del file su carta.

Dopo la presentazione della domanda non potrà essere apportata alcuna modifica alla medesima. Tuttavia, per chiarire taluni aspetti, la Commissione può prendere contatto con il richiedente.

Non saranno accettate domande inviate per fax o posta elettronica.

Le domande devono essere inviate per posta (fa fede il timbro postale) o per servizio di corriere (data di ricevimento da parte del servizio di corriere) entro il 31 agosto 2010 al seguente indirizzo:

**Commissione europea
Direzione generale Istruzione e cultura – Unità D3
MADO 20/73
B - 1049 Bruxelles
Belgio**

I richiedenti saranno informati dell'avvenuta consegna entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle proposte.

Soltanto le domande che rispondono ai criteri di ammissibilità saranno prese in considerazione ai fini dell'eventuale concessione della sovvenzione. Le domande non ammissibili riceveranno una risposta nella quale verranno indicate le ragioni della mancata ammissibilità. Tutti i candidati respinti saranno informati per iscritto.

La Commissione offrirà alle organizzazioni candidate la possibilità di rettificare eventuali errori formali entro un determinato lasso di tempo.

Criteri di valutazione

Le domande sono valutate in base a quattro tipi di criteri:

1. Criteri di ammissibilità
2. Criteri di esclusione
3. Criteri di selezione
4. Criteri di aggiudicazione

1. Criteri di ammissibilità

Saranno esaminate soltanto le domande che soddisfano i criteri formali di ammissibilità seguenti:

- conformità ai criteri di ammissibilità del candidato di cui all'invito a presentare proposte EAC/22/2010;
- conformità ai criteri di ammissibilità delle proposte di cui all'invito a presentare proposte EAC/22/2010;
- conformità ai termini fissati nell'invito a presentare proposte EAC/22/2010;
- conformità alle norme in merito alla durata dei progetti;
- redazione in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea;

- domanda di sovvenzione in euro.

2. Criteri di esclusione

In conformità dell'articolo 114 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, non sono considerate ai fini della sovvenzione le proposte presentate da candidati:

- in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere o che si trovino in altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali;
- nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;
- che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;
- che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove deve essere eseguito l'appalto;
- nei cui confronti sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;
- che, a seguito dell'aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione finanziata dal bilancio dell'UE, siano stati dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione, per inosservanza delle loro obbligazioni contrattuali;

Non sarà concessa una sovvenzione ai candidati che, durante la procedura di concessione della sovvenzione:

- siano oggetto di conflitto di interessi con l'organizzazione o le persone direttamente o indirettamente coinvolte nella procedura di concessione della sovvenzione;
- si siano resi colpevoli di false dichiarazioni o non abbiano fornito le informazioni richieste.

Conformemente agli articoli da 93 a 96 del regolamento finanziario, potranno essere applicate sanzioni amministrative e pecuniarie ai beneficiari delle sovvenzioni che abbiano fornito false dichiarazioni o che non abbiano rispettato gli obblighi contrattuali nel quadro di un precedente contratto o di una sovvenzione precedentemente concessa.

3. Criteri di selezione – Capacità operativa e finanziaria del candidato

Il candidato deve essere in possesso delle competenze e qualifiche professionali richieste per realizzare l'azione proposta, nonché disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per portare avanti la sua attività per tutto il periodo di esecuzione dell'azione. Il modulo di candidatura richiede informazioni specifiche relative ai criteri di selezione.

4. Criteri di aggiudicazione

1. Rispetto globale degli obiettivi dell'invito a presentare proposte [0 - 10].
2. Struttura e coerenza del progetto (metodologia proposta e programma di attività) [0 - 10].
3. Coerenza, pertinenza e qualità della rete [0 - 10].
4. Risultati previsti del progetto (qualità, caratteristiche innovative) [0 - 5].
5. Strategia di diffusione e utilizzazione dei risultati [0 - 5].
6. Impatto a lungo termine (sostenibilità) [0 - 5].
7. Valore aggiunto europeo [0 - 5].

Per essere finanziato, un progetto dovrà ottenere un punteggio minimo del 50%.

Per la valutazione delle proposte sarà istituito un comitato, che potrà essere assistito da esperti esterni.

12 agosto 2010

980/CT/MC/sc

Al Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.

LORO SEDI

CIRCOLARE N°12

OGGETTO: Registro Nazionale Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota del C.O.N.I., del 5 agosto 2010, prot. n. 0006175/10, inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Roma C.O.N.I.
TERRITORIO e PROM. SPORT
Data: 05/08/2010
N. 0006175/10

**Alle Federazioni Sportive
Nazionali**

**Alle Discipline Sportive
Associate**

**Agli Enti di Promozione
Sportiva**

**Alle Strutture Territoriali
CONI**

Loro Sedi

(mezzo di trasmissione – posta elettronica)

Oggetto: Registro Nazionale Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

La presente per comunicare le rilevanti decisioni, relative all'oggetto, assunte dalla Giunta Nazionale, nel corso della riunione svoltasi il 24 giugno u.s. e contenute nel verbale approvato lo scorso 22/7/2010.

Le indagini del giugno scorso hanno evidenziato che sul totale delle affiliazioni, relative all'anno corso, delle associazioni e società sportive dilettantistiche, comunicate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, le iscrizioni al Registro hanno raggiunto la quota percentuale del 75% confermando la funzione del Registro quale anagrafica degli enti sportivi dilettantistici.

La Giunta Nazionale ha, pertanto, ritenuto di poter definitivamente fissare i limiti temporali entro i quali l'obbligatorietà dell'iscrizione al Registro debba realizzarsi:

Tale pronunciamento intende altresì fornire sostegno ed apprezzamento agli organismi di affiliazione che in questi anni hanno inserito nella propria normativa l'iscrizione al Registro quale essenziale requisito per la riaffiliazione e fare chiarezza sulla durata del riconoscimento "provvisorio" che molta incertezza ha procurato agli uffici dell'agenzia delle entrate ovvero agli ispettori della finanze e/o dell'ENPALS nel corso dei loro interventi.


Termini per l'iscrizione al Registro Nazionale

- **per le associazioni/società sportive di prima affiliazione**, l'iscrizione al Registro deve essere effettuata entro 90 gg. dalla data di trasmissione del flusso di aggiornamento da parte delle FSN/DSA/EPS ovvero entro la data di scadenza dell'anno sportivo in corso se la trasmissione del flusso è effettuata negli ultimi 90 gg. dell'anno sportivo;

- **per le associazioni/società sportive già affiliate da almeno un anno sportivo** l'iscrizione al Registro deve essere fatta inderogabilmente entro il 31/12/2010.

La Giunta Nazionale ha, altresì, concordato con la proposta formulata dall'Ufficio circa l'allargamento della tipologia di informazioni contenute nel Registro, prevedendo nel 2011 la raccolta dei dati numerici sui tesserati suddivisi per fasce di età di ciascuna iscritta. L'onere dell'inserimento di tali informazioni ricadrà direttamente sulle associazioni/società ovvero sugli organismi di affiliazione che hanno aderito all'iter alternativo su base convenzionale.

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti


Il Segretario Generale
Raffaele Pagnozzi